



Promemoria relativo alla LPSP: obbligo di notificazione per i servizi collegati agli affari con l'estero nel campo del materiale bellico, dei beni militari speciali e dei beni a duplice impiego.

1. Introduzione

La LPSP prevede una procedura di notificazione per tutte le prestazioni di servizi fornite all'estero. La procedura si svolge in due fasi. In un primo tempo la prestazione prevista deve essere notificata alla Sezione Servizi di sicurezza privati (SSSP) del DFAE. Questa decide in seguito se una procedura di esame debba essere avviata in base all'art. 13 LPSP in combinato disposto con l'art. 1 LPSP (la procedura prevista nella LPSP è descritta in dettaglio nella Guida alla LPSP). Nella LPSP il termine « servizi di sicurezza » ha un significato molto esteso e include tra l'altro le attività seguenti :

- la gestione e la manutenzione di sistemi d'arma (art. 4 lett. a n. 7)
- il sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 6)
- la consulenza o la formazione a personale delle forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 8).

Di conseguenza, un certo numero di casi riguarda potenzialmente sia la LPSP, sia la procedura di autorizzazione per gli affari con l'estero prevista nella Legge federale sul materiale bellico (LMB) e nella Legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI). In base all'art. 16 LPSP, le autorità sono però chiamate a coordinare nella misura del possibile le procedure secondo la LPSP, la LMB e la LBDI. S'impone dunque in tale contesto il principio della dichiarazione unica, con un'eccezione per quel che riguarda le prestazioni nel campo del sostegno operativo.

2. Principio

2.1. Gestione e manutenzione di sistemi d'arma

Con sistemi d'arma s'intendono in generale tutti i beni dell'Allegato 1 dell'Ordinanza sul materiale bellico (OMB). Nella misura in cui una prestazione fornita nel campo della manutenzione (riparazione, mantenimento in uno stato funzionale, ottimizzazione, revisione) o della gestione (messa a disposizione di personale) di sistemi d'arma è collegata direttamente a un affare con l'estero notificato al SECO, ed è dunque a beneficio di un'autorizzazione del SECO, essa non deve essere notificata una seconda volta alla SSSP (vedi punto 5.2). Lo stesso principio vale quando, in base alle disposizioni d'eccezione dell'art. 6, cpv. 2 e dell'art.

7 OMB, non è necessaria un'autorizzazione specifica per gli affari con l'estero riguardanti gli Stati elencati nell'Allegato 2 OMB¹. Le prestazioni nel campo della gestione e della manutenzione di sistemi d'arma che non sono coperte da un'autorizzazione del SECO devono invece essere previamente dichiarate alla SSSP.

In generale, le riparazioni eseguite sulla base degli obblighi di garanzia abituali (cfr. art. 197 e ss. CO) non sono prestazioni ai sensi della LPSP.

2.2. Sostegno logistico a forze armate o di sicurezza

Il sostegno logistico a forze armate o di sicurezza comprende tra l'altro i servizi in relazione con il trasporto, l'immagazzinamento e il trasbordo di materiale e di persone, la manutenzione e l'ottimizzazione del materiale e dei veicoli, la costruzione, la manutenzione e la gestione dell'infrastruttura nonché l'organizzazione dell'approvvigionamento, nella misura in cui queste attività sono in rapporto con i compiti delle forze armate o di sicurezza. Dal momento in cui il sostegno logistico è collegato direttamente a un affare con l'estero notificato al SECO, la prestazione non deve essere notificata una seconda volta alla SSSP (vedi punto 5.2). Il sostegno logistico può essere effettuato non soltanto in collegamento con affari con l'estero secondo la LMB ma anche in collegamento con affari con l'estero che riguardano i beni toccati dalla LBDI. In analogia con l'OMB, non è necessario dichiarare separatamente le prestazioni in collegamento con l'estero eseguite in base a un permesso generale di esportazione ordinario o straordinario, conformemente agli art. 8 e 9 dell'Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI.

2.3. Consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza

Rientrano in questa definizione tutti i tipi di consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza che sono in rapporto con i compiti di queste ultime. Queste prestazioni possono essere fornite in collegamento con affari con l'estero secondo la LMB, ma anche per i beni secondo la LBDI. In generale, le dimostrazioni effettuate nell'ambito di esposizioni dedicate agli armamenti, le informazioni standardizzate rese disponibili da un produttore o da un fornitore allo scopo di acquisire un mercato o il servizio alla clientela generalmente legato a un contratto di vendita (per es. rispondere al telefono o per e-mail a domande tecniche comuni di clienti) non rientrano nella definizione di consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza.

Nella misura in cui la consulenza o la formazione a personale delle forze armate o di sicurezza è collegata direttamente a un affare con l'estero notificato al SECO, la prestazione non deve essere notificata separatamente alla SSSP (vedi punto 5.2). Non devono essere notificate separatamente le istruzioni relative a dei beni che già beneficiano di un'autorizzazione. Allo stesso modo il trasferimento di beni immateriali già autorizzati o che non sono sottoposti ad autorizzazione in base all'art. 20 LMB, non deve essere notificato alla SSSP. Non è inoltre

¹ Devono invece essere notificate alla SSSP le prestazioni fornite nel quadro di attività di mediazione e di commercio di materiale bellico per le quali in base all'art. 6, cpv. 1 OMB non è richiesta un'autorizzazione specifica.


necessario dichiarare separatamente le prestazioni collegate a un affare con l'estero eseguite in base a un permesso generale di esportazione ordinario o straordinario.

3. Eccezione: sostegno operativo a forze armate o di sicurezza

Una prestazione deve essere notificata alla SSSP in tutti i casi in cui costituisce un sostegno operativo a forze armate o di sicurezza, indipendentemente dal fatto che un'eventuale autorizzazione sia già stata rilasciata dal SECO nell'ambito dell'esecuzione della LMB o della LBDI.

Alcune prestazioni nel campo del sostegno logistico o della consulenza e della formazione possono costituire, a seconda della loro intensità e dell'ambiente in cui si svolgono, un sostegno operativo a forze armate o di sicurezza. Queste prestazioni devono essere in tutti i casi notificate alla SSSP, indipendentemente da un'eventuale autorizzazione fornita dal SECO nell'ambito dell'esecuzione della LMB o della LBDI. Per essere considerata sostegno operativo la prestazione deve presentare un legame diretto con le operazioni in corso delle forze armate o di sicurezza all'estero. Più fattori permettono di verificare questo legame diretto, in particolare il luogo in cui avviene la prestazione (zona di conflitto), il beneficiario della prestazione all'interno delle forze armate o di sicurezza, oppure il fatto che la prestazione comprenda elementi di carattere tattico o strategico (per esempio nel caso di formazioni con simulazioni di combattimento).

4. Schema:



5. Procedura

5.1 Annuncio dell'impresa come tale

Qualora intenda fornire delle prestazioni all'estero secondo la LPSP, l'impresa deve trasmettere alla SSSP alcune informazioni di base che la riguardano come tale (nome, obiettivo, sede, numero IDI, persone responsabili). In base all'art. 7 LPSP essa deve inoltre esibire la prova della sua adesione all'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA). Tale adesione può rivelarsi obiettivamente impossibile per le imprese industriali a causa del loro profilo. In questi casi l'ICoCA conferma l'impossibilità obiettiva di un'adesione all'impresa che ne abbia fatto richiesta. Tale conferma da parte dell'ICoCA può essere trasmessa alla SSSP in alternativa alla prova di un'avvenuta adesione.

5.2 Notificazione tramite Elic (nei casi in cui una notificazione separata alla SSSP non è necessaria)

Nei casi di prestazioni di servizi collegate agli affari con l'estero per le quali -in base alle indicazioni esposte qui sopra- non è necessaria una notificazione separata alla SSSP, nella sua domanda al SECO tramite Elic l'impresa inserisce nella rubrica « Osservazioni » l'indicazione **Notificazione in base alla LPSP**. La prestazione è considerata notificata in base all'art. 10 LPSP se tale indicazione figura nella domanda. Dalla formulazione della domanda deve inoltre risultare chiaramente quali prestazioni vengono concretamente fornite (gestione, manutenzione, sostegno logistico, formazione, consulenza). È inoltre essenziale indicare nella domanda se il luogo effettivo della fornitura della prestazione è diverso dal paese cui è destinata l'esportazione (per es. in caso di missioni all'estero). Lo stesso vale nel caso di una nuova richiesta di permessi generali d'esportazione.

5.3 Notificazione alla SSSP (nei casi in cui una notificazione separata è necessaria)

Nei casi in cui la prestazione da fornire corrisponde a un sostegno operativo a forze armate o di sicurezza, una notificazione separata alla SSSP è necessaria (si vedano le indicazioni esposte al punto 3). Nella [Homepage](#)² della SSSP è pubblicato e può essere scaricato un Modulo di notificazione nel quale sono specificati i documenti che devono essere forniti.

6. Disposizioni transitorie / cambiamento delle circostanze

Le prestazioni effettuate nell'ambito di esportazioni già autorizzate il primo settembre 2015 sono considerate dichiarate, nel senso che una dichiarazione separata alla SSSP è necessaria unicamente nel caso in cui le prestazioni corrispondano a un sostegno operativo a forze armate o di sicurezza.

Occorre inoltre tener presente che l'art. 10, cpv. 3 LPSP esige che un'impresa informi immediatamente la SSSP quando le circostanze relative a una prestazione siano considerevolmente cambiate. È il caso in particolare quando lo Stato nel quale o per il quale la prestazione è fornita entra in un conflitto armato, o quando la situazione dei diritti dell'uomo nel paese è considerevolmente peggiorata. In tali casi l'impresa deve informare la SSSP sull'esecuzione della prestazione prevista.

² <https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/aussenpolitik/sicherheitspolitik/bundesgesetz-ueber-die-im-ausland-erbrachten-privaten-sicherheit.html>

SSSP, versione del 22 aprile 2016.